

COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Sindacale n. 26 del 06/11/2020

OGGETTO: Proroga incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 del dott. Giovanni Giambalvo.

IL SINDACO

Visto l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione;

Considerato che il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Grotte consente il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti/consulenti;

Dato atto di quanto segue: *“La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. “O” dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”.* Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente territoriale in questione ha emanato la legge n. 7/1992, riguardante “norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica”, che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26/1993, dall'art. 4 della legge n. 38/1994, dall'art. 6 della legge n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n.6/97, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego. Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. La citata disposizione prevede, tra l'altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

Considerato che agli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare;

Considerato che il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni;

Considerato che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l'attuazione del programma di governo, e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

Considerato che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Considerato il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 nel quale è stato precisato dal Collegio che *“(…) l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito*

della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008)";

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale che prevede che "Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In particolare il Sindaco: ... conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti";

Ritenuto opportuno avvalersi per l'espletamento delle attività connesse alle materie di propria competenza del supporto di un Esperto nelle discipline economiche-finanziarie;

Ritenuto che l'Esperto nelle discipline economiche-finanziarie dovrà fornire i detti supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste che riguardano il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario, il bilancio consolidato, nonché le attività e le problematiche correlate;

Visto il curriculum vitae del dott. Giovanni Giambalvo, Ragioniere Generale del Comune di Partanna (Libero Consorzio Comunale di Trapani), dal quale risulta il possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività in capo all'Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992;

Dato atto che lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a svolgere opera di consulenza;

Visto il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Partanna con Determinazione n.43 del 03/12/2019;

Vista la Determina Sindacale n. 24 del 31/12/2019 "Nomina per l'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 del dott. Giovanni Giambalvo";

Ritenuto di poter prorogare al dott. Giovanni Giambalvo l'incarico quale esperto del Sindaco in discipline economiche-finanziarie per le finalità sopra espresse;

Vista la richiesta di nulla osta al Sindaco del Comune di Partanna prot. 12994 del 31/10/2020;

Visto il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Partanna con Determinazione n. 27 del 02/11/2020 acquisito al prot. 13079 del 04/11/2020;

Visti gli articoli 2222 e seguenti Codice civile;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s. m. i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per quanto dianzi esposto e motivato;

DETERMINA

Richiamato tutto quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante della parte dispositiva del presente provvedimento;

1. Di prorogare al dott. Giovanni Giambalvo l'incarico di esperto del Sindaco in discipline economiche-finanziarie fino al 31/12/2021 per le finalità in premessa esplicitate ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. secondo le condizioni di cui alla Determina Sindacale n. 24 del 31/12/2019.
2. Dare atto che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.
3. Dare atto del rispetto del limite di cui all'articolo 14, comma 2°, della legge n. 7/1992 e s. m. i. così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26.
4. Dare mandato al Responsabile di provvedere agli adempimenti consequenziali.
5. Di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento al dott. Giovanni Giambalvo ed al Comune di Partanna.
6. Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale ed a tutti i Responsabili di Area, in modo che l'esperto possa avere accesso agli uffici e agli archivi nei modi, nei termini e con i limiti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al D.Lgs. n. 101/2018.



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

Prot. 13979
del 04/11/2020



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica

Originale di Determinazione del Sindaco

N. 27 del 02-11-2020


OGGETTO: Autorizzazione per l'incarico di esperto del Sindaco di Grotte, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, del dott. Giovanni Giambalvo

IL SINDACO

- Vista la nota prot. n. 12994 del 31.10.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 22543 del 02.11.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Grotte (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) chiede l'autorizzazione a svolgere l'incarico di esperto del Sindaco del proprio Comune al Ragioniere Generale del Comune di Partanna dott. Giovanni Giambalvo in materia economico-finanziaria ai sensi della L.R. n. 7 del 26.08.1992 art. 14.
- Visto l'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
- Ritenuto di potere accogliere la richiesta come sopra formulata purchè tale incarico sia svolto fuori dal normale orario d'ufficio;

DETERMINA

- 1) Autorizzare, ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs n. 165/2001, il Dott. Giovanni Giambalvo, Ragioniere Generale del Comune di Partanna, a svolgere l'incarico di esperto in materia economico - finanziaria per il Comune di Grotte, fino alla data del 31.12.2021.
- 2) Il Dott. Giovanni Giambalvo, in caso di retribuzione per l'incarico ricevuto, resta obbligato a comunicare ufficialmente l'entità del compenso lordo percepito ai fini della comunicazione di cui al comma 12 del richiamato art. 53.



IL SINDACO
NICOLO' CATANIA

Nicola Catania